

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1516-A</sup>

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **ALTISSIMO**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**MALAGODI**)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**RUMOR**)

*nella seduta del 23 gennaio 1973*

Autonomia contabile e funzionale  
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario

*Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1516 concerne l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Lo svolgimento delle funzioni dei suddetti Consigli regionali che, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, esercitano potestà legislative e regolamentari attribuite alle Regioni, richiede un'autonomia sia a livello organizzativo che contabile.

I diversi statuti regionali contengono norme che disciplinano l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali in parola, sia pure in forme diverse. Poiché la Corte costituzionale, pur escludendo la sovranità delle assemblee regionali, ha tuttavia riconosciuto che esse si svolgono sempre a livello di autonomia costituzionalmente garantita, si rende necessario dare mediante apposite disposizioni uniforme attuazione a

detto principio, giusto quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il disegno di legge governativo in esame è diretto a tale scopo. Esso, in particolare, prevede, agli articoli 1 e 2, l'istituzione negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di apposita rubrica per le spese di funzionamento dei Consigli regionali e la ripartizione di detta rubrica in 6 capitoli, in relazione all'oggetto delle spese medesime.

È previsto inoltre all'articolo 3 che la suddivisione di tali stanziamenti nei diversi capitoli di cui sopra, sia sorretta da leggi regionali sostanziali, e che le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e le spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa e di economato in genere, nonché di arredamento, vengano disciplinate secondo quanto stabilito nei vari regolamenti interni dei Consigli regionali.

L'articolo 4 contempla la messa a disposizione del Presidente del Consiglio regionale dei fondi iscritti nei capitoli di bilancio mediante titoli intestati al Presidente stesso

senza peraltro essere soggetti al controllo previsto dall'articolo 125 della Costituzione.

Il testo originario del provvedimento legislativo in esame conteneva una lacuna consistente nella non previsione di alcuna disposizione particolare circa le modalità di spesa. Con un comma aggiuntivo inserito dopo il primo comma dell'articolo 4 si è inteso ovviare a tale lacuna attribuendo ai regolamenti interni dei Consigli regionali la disciplina di tali modalità, nonché delle modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.

L'articolo 5, infine, dispone la presentazione all'assemblea consiliare del rendiconto delle relative risultanze nel rendiconto generale della Regione.

Il provvedimento testé esaminato è dunque dettato dalle necessità oggettive emergenti nell'attuale contesto regionale. Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, chiedo che venga approvato quanto prima il testo sottoposto alla vostra attenzione.

ALTISSIMO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Per le esigenze funzionali dei Consigli regionali, le Regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (Amministrazione generale), categoria « Servizi degli organi statuari », apposita rubrica da intestare alla Presidenza del Consiglio regionale.

**ART. 2.**

La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

- 1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale;
- 2) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
- 3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di docu-

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

mentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

4) spese per il personale addetto al Consiglio regionale;

5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

ART. 3.

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4), 5) e 6) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali sostanziali.

Gli stanziamenti di cui ai punti 2) e 3) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 4.

I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al Presidente stesso.

Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

ART. 5.

La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

I regolamenti interni dei Consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*